

Codice A1103A

D.D. 9 settembre 2022, n. 550

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 74 FOR/2017).



ATTO DD 550/A1103A/2022

DEL 09/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 74 FOR/2017)

VISTI gli atti trasmessi con nota prot. n. 51447 del 18/12/2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Stazzano (AL) a carico del signor *omissis* in qualità di **trasgressore diretto**, nei confronti del quale con processo verbale n. 22/2017 del 11/12/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati nel Comune di Vignole Borbera (AL), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 11, 6° c. della L.R. n. 21/2013 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 10, 5° c. della L. 353/2000 relativi al divieto di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo durante periodi dichiarati di massima pericolosità (si richiamano le determinate della regione piemonte dichiarative dello stato e citate nel verbale di accertamento);

CONSTATATA la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

ATTESO altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha né presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 né ha fatto richiesta di audizione;

VISTO in particolare l'art. 11, c. 6 della L.R. n. 21/2013 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della L. 353/2000, come sanzionati dall'art. 10, 6° c. della L. 353/2000;

Considerate le circostanze materiali in cui il trasgressore è stato direttamente visto dagli accertatori come risultano dal verbale di accertamento (atto che costituisce prova legale della condotta);

RITENUTA perciò la fondatezza della violazione accertata;

VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;

ATTESO che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa e giustificano la conferma della misura ridotta;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTO in particolare l'art. 11, 2° c. della L.R. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 14 della medesima disposizione;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 2064,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ,
in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato di pagare la somma complessiva di **Euro 2074,61** di cui Euro 2064,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143* - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione). In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72. In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella